

Prot. 4.633/16  
Roma, 14/10/2016

AVVISO 14/2016

**AVVISO DI SELEZIONE DI LABORATORI PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ANALISI SU CAMPIONI DI CONDIZIONATORI D'ARIA.**

**VISTO**

- la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti e suo recepimento nazionale – D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 104;
- il Regolamento delegato (CE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la citata Direttiva 2010/30/UE, per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria;
- il Regolamento (CE) n. 206/2012 del 6 marzo 2012 recante modalità di applicazione della Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e ventilatori;
- la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, e suo recepimento nazionale – D. Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- la Decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE

**CONSIDERATO CHE**

- il Ministero dello sviluppo economico svolge funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 e del D. Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15;
- ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) svolge attività di supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico per la vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del D. Lgs. 28 giugno 2012 n. 104 e del D. Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15;
- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 di riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferma, fra le funzioni ad esse attribuite, quelle di vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale;
- le Camere di commercio, nell'ambito della funzione di vigilanza e controllo, svolgono verifiche circa il rispetto delle norme di produzione e commercializzazione di determinati prodotti e in tale ambito possono procedere al prelievo e all'analisi di prodotti per la verifica tecnica di conformità ai sensi e con le modalità previste dall'art. 15 della L. 689/81;
- l'UNIONCAMERE – Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – è l'ente pubblico che ha il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano.;
- il 3 novembre 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori;
- il 20 aprile 2016 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un Piano esecutivo per potenziare i controlli sull'applicazione delle Direttive “progettazione ecocompatibile” ed “etichettatura energetica” su determinati prodotti connessi all'energia, ed in particolare sui condizionatori d'aria. Nell'ambito di tale piano esecutivo Unioncamere ha la responsabilità, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, della progettazione e del coordinamento generale del progetto;
- il 14 giugno 2016 Unioncamere ha avviato la progettazione esecutiva delle attività ed ha previsto l'esecuzione dell'attività di controllo su complessivi 13 modelli di condizionatori d'aria (9 mobili monoblocco e 4 monosplit);

UR

- DINTEC (Consorzio per l'Innovazione Tecnologica, società consortile del Sistema Camerale) svolge attività di assistenza tecnica all'Unioncamere per l'attuazione del richiamato Protocollo d'intesa. In particolare, DINTEC, sulla base del richiamato Protocollo d'intesa, ha il compito di selezionare candidature di Laboratori per l'esecuzione di analisi su campioni di condizionatori d'aria soggetti alle norme sopra richiamate.

### **Finalità dell'avviso**

Finalità del presente avviso è la selezione dei Laboratori con i quali stipulare una convenzione per definire le modalità di fornitura dei servizi richiesti, i quali prevedono la realizzazione di prove di laboratorio e analisi della documentazione di prodotto su modelli differenti di condizionatori d'aria allo scopo di attestarne la conformità rispetto ai parametri riportati nell'allegato B al presente avviso e prescritti dalle disposizioni citate in premessa.

### **Chi può presentare domanda**

Sono invitati a presentare la propria candidatura i Laboratori in possesso dei requisiti elencati nell'allegato A al presente avviso e che accettino le condizioni previste nella convenzione ed il relativo disciplinare operativo, il cui fac simile è riportato all'allegato B al presente avviso.

### **Termini e modalità di invio delle candidature**

Le candidature, regolarmente datate e sottoscritte dal rappresentante legale, dovranno essere redatte su carta semplice, utilizzando il fac simile riportato nell'allegato C al presente avviso, comprensive degli allegati richiesti.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 28 ottobre 2016, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: DINTEC SCRL, Via Nerva, 1 – 00187 ROMA
- tramite PEC al seguente indirizzo: [dintecscrl@legalmail.it](mailto:dintecscrl@legalmail.it), allegando la domanda e i documenti richiesti in formato PDF.

Per la validità dell'invio, farà fede la data del timbro postale di arrivo della candidatura, se inviata con raccomandata con Avviso di ricevimento, ovvero la data d'arrivo della PEC all'indirizzo sopra indicato.

La domanda, pervenuta a mezzo del servizio postale entro il termine di scadenza sopra indicato, dovrà riportare sulla busta la seguente indicazione: "*Avviso laboratori per condizionatori d'aria*".

Le domande tramite PEC potranno essere inviate unicamente dal Laboratorio titolare di indirizzo di PEC. La domanda inviata tramite PEC all'indirizzo sopra indicato, dovrà riportare nell'oggetto della e-mail la seguente indicazione: "*Avviso laboratori per condizionatori d'aria*".

La Società DINTEC SCRL non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

### **Ammissibilità delle candidature**

L'istruttoria per l'ammissibilità delle candidature è effettuata, sulla base dell'esame della documentazione presentata dal Laboratorio.

Entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti, sarà comunicato al Laboratorio l'esito dell'istruttoria e i Laboratori ritenuti idonei saranno invitati alla sottoscrizione di una convenzione con DINTEC.

La convenzione sottoscritta tra DINTEC e i Laboratori ha validità fino al 31 dicembre 2017, con possibilità di proroga da parte di DINTEC in relazione ad una eventuale proroga del Progetto MiSE – Unioncamere, da comunicare per iscritto.

### **Esiti della selezione**

La sottoscrizione della convenzione costituisce il presupposto per il conferimento degli incarichi ai Laboratori a cui provvederanno direttamente le Camere di commercio coinvolte nel progetto operando una selezione basata sui criteri previsti dal Codice degli Appalti.

### **Stipula della convenzione**

Il rapporto tra DINTEC e i Laboratori sarà regolato da una convenzione, il cui schema è allegato al presente avviso (*Allegato B - Convenzione*). La convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà produttiva di diritti ed obblighi per le parti firmatarie fino al 31 dicembre 2017, fatte salve eventuali proroghe di cui al punto precedente.

### **Clausole di salvaguardia**

Il presente avviso non comporta la definizione di una graduatoria di merito. La stipula della convenzione non comporta alcun diritto del Laboratorio ad ottenere affidamenti d'incarico né costituisce alcuna forma di impegno da parte della società DINTEC SCRL.

La società DINTEC SCRL si riserva di non dare corso all'attivazione della convenzione ovvero di darne corso subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico – finanziarie previste dalla convenzione MiSE Unioncamere.

All'atto di affidamento la Società si riserva altresì la facoltà di vincolare la sottoscrizione alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti professionali.

Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia.

### **Informativa sul trattamento dei dati personali e norme finali**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Società DINTEC SCRL e saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito della procedura per la quale vengono resi, per finalità amministrativo contabili e con le modalità definite all'articolo 34, comma 1-ter del Decreto medesimo.

Nella fase preliminare relativa alla valutazione delle candidature pervenute, la tipologia dei dati trattati potrà afferire, prevalentemente, dati personali comuni (nominativo, indirizzo, recapiti telefonici, ecc.) dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l'origine etnica e razziale) nonché dati giudiziari (dati personali idonei a rilevare provvedimenti in materia di casellario giudiziario e/o di anagrafe delle sanzioni amministrative).

Nel caso di sottoscrizione della Convenzione, i dati personali saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità amministrativo-contabili connesse e potranno essere comunicati a terzi quali camere di commercio aderenti al progetto, enti o società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile ovvero a società sottoposte a comune controllo, nonché a consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per gli adempimenti normativi del caso.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.

Titolare del trattamento è la Società DINTEC SCRL.

In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell'ammissione potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione della candidatura comporta l'accettazione da parte dei candidati delle norme riportate nell'Avviso.

### **Informazioni**

Il Responsabile del procedimento è Maria Valeria Pennisi.

Eventuali informazioni potranno essere richieste a: DINTEC SCRL, tel. 06/47822420, fax: 06/40400978, e-mail: [dintec@dintec.it](mailto:dintec@dintec.it)

### **Elenco degli Allegati:**

Allegato A – Requisiti minimi richiesti

Allegato B – Fac simile di Convenzione in materia di controlli su campioni di condizionatori d'aria soggetti a etichettatura energetica secondo la Direttiva 2010/30/UE e il Regolamento delegato (CE) n. 626/2011 ed a progettazione ecocompatibile secondo il Regolamento (CE) n. 206/2012 e alla Direttiva 2009/125/CE.

Allegato C - Fac simile di Modello di candidatura


Allegato D – Modello di Dichiarazione del Laboratorio in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Roma, 14 OTTOBRE 2016

Il Presidente  
Massimo Guasconi



La Responsabile del procedimento  
Maria Valeria Pennisi



## Allegato A – Requisiti minimi richiesti

- a) Il Laboratorio deve essere accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 come Laboratorio di prova da un organismo nazionale di accreditamento. Tale accreditamento deve riguardare l'esecuzione di prove in conformità alle seguenti norme:
- EN 14511-2:2013: condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti – Parte 2 condizioni di prova;
  - EN 14511-3:2013: condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 3: Metodi di prova.
  - EN 14825: 2013: condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti – Metodi di prova e valutazione a carico parziale e calcolo del rendimento stagionale.
  - EN 12102: 2013: condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore e deumidificatori con compressori elettrici, per il riscaldamento e il raffrescamento di ambienti – Misurazione del rumore aereo – Determinazione del livello di potenza sonora.

Il Laboratorio deve eseguire le prove sul territorio nazionale allo scopo di garantire alle parti interessate la possibilità di assistere all'esecuzione delle prove.

**Allegato B – Fac simile di Convenzione in materia di controlli su campioni di Condizionatori d’aria.  
Disciplinare operativo (Allegato I).  
Controlli e misurazioni da eseguire per la conformità dei condizionatori d’aria ai requisiti di  
Etichettatura Energetica e di Progettazione Ecocompatibile (Allegato II).**

**CONVENZIONE**

**TRA**

DINTEC - avente sede legale in ....., rappresentata dal  
....., nato a .....  
.....  
da una parte

**E**

Dati Laboratorio.....  
dall'altra parte

**VISTO**

- la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti e suo recepimento nazionale – D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 104;
- il Regolamento delegato (CE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la citata Direttiva 2010/30/UE, per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria;
- il Regolamento (CE) n. 206/2012 del 6 marzo 2012 recante modalità di applicazione della Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e ventilatori;
- la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, e suo recepimento nazionale – D. Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- la Decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE

**CONSIDERATO CHE**

- il Ministero dello sviluppo economico svolge funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 e del D. Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15;
- ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) svolge attività di supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico per la vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni del D. Lgs. 28 giugno 2012 n. 104 e del D. Lgs. 16 febbraio 2011 n. 15;
- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 di riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferma, fra le funzioni ad esse attribuite, quelle di vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale;
- le Camere di commercio, nell’ambito della funzione di vigilanza e controllo, svolgono verifiche circa il rispetto delle norme di produzione e commercializzazione di determinati prodotti e in tale

ambito possono procedere al prelievo e all'analisi di prodotti per la verifica tecnica di conformità ai sensi e con le modalità previste dall'art. 15 della L. 689/81;

- l'UNIONCAMERE – Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – è l'ente pubblico che ha il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano.;
- il 3 novembre 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori;
- il 20 aprile 2016 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un Piano esecutivo per potenziare i controlli sull'applicazione delle Direttive “progettazione ecocompatibile” ed “etichettatura energetica” su determinati prodotti connessi all'energia, ed in particolare sulle lampade a LED. Nell'ambito di tale piano esecutivo Unioncamere ha la responsabilità, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, della progettazione e del coordinamento generale del progetto;
- il 12 maggio 2016 è stata avviata la progettazione esecutiva delle attività, che prevede l'esecuzione dell'attività di controllo su complessivi 47 modelli di lampade a LED;
- DINTEC (Consorzio per l'Innovazione Tecnologica, società consortile del Sistema Camerale) svolge attività di assistenza tecnica all'Unioncamere per l'attuazione della richiamata convenzione. In particolare, DINTEC, sulla base del richiamata convenzione, ha il compito di selezionare candidature di Laboratori per l'esecuzione di analisi su lampade a LED soggette a etichettatura energetica e a progettazione ecocompatibile.

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Articolo 1

Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

### Articolo 2 (Oggetto)

Le parti, mediante la presente Convenzione, definiscono le modalità con le quali le Camere di commercio, in conformità a quanto previsto dalla L. 689/81, possono avvalersi della collaborazione del Laboratorio \_\_\_\_\_ (*indicare la ragione sociale*) per lo svolgimento delle analisi di seguito descritte sulle seguenti tipologie di condizionatori d'aria soggetti a requisiti di etichettatura energetica e ecodesign secondo i provvedimenti indicati in premessa:

- condizionatori d'aria locale monoblocco a singolo condotto (aria-aria) solo raffrescamento
- condizionatori d'aria mono split-system (aria-aria) raffrescamento e riscaldamento.

In relazione ai predetti modelli verranno effettuati controlli finalizzati ad accertare la conformità ai requisiti di

- etichettatura energetica
- ecodesign.

### Articolo 3 (Modalità di affidamento dell'incarico)

Il conferimento dell'incarico al Laboratorio \_\_\_\_\_ (*indicare la ragione sociale*) per lo svolgimento delle analisi su campioni di condizionatori d'aria soggetti a etichettatura energetica, secondo la Direttiva 2010/30/UE e il Regolamento delegato (CE) n. 626/2011, e soggetti a progettazione ecocompatibile, secondo il Regolamento (CE) n. 206/2012 e alla Direttiva 2009/125/CE, avverrà tramite affidamento diretto delle Camere di commercio partecipanti al Progetto che opereranno una selezione basata sui criteri previsti nel Codice degli Appalti, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 10 del presente Avviso.

### Articolo 4 (Oggetto dell'incarico)

Il Laboratorio svolge l'analisi del modello di condizionatore d'aria, che si compone delle seguenti attività:

- analisi dell'etichetta, scheda prodotto e documentazione di prodotto;
- analisi del fascicolo tecnico (nota anche come documentazione tecnica) del prodotto;
- prove di laboratorio.

## **Articolo 5 (Adempimenti del Laboratorio riguardanti le analisi da effettuare sui campioni di condizionatori d'aria)**

\_\_\_\_\_ (*indicare ragione sociale del Laboratorio*) si impegna a controllare con diligenza e perizia, per ogni campione di condizionatore d'aria, i seguenti parametri.

### **a) ETICHETTATURA ENERGETICA**

**a.1) Controllare** che i prodotti ricevuti dalla CCIAA siano corredati o accompagnati dai documenti obbligatori previsti per l'etichettatura energetica:

- etichetta
- scheda prodotto.

**a.2) Controllare** che in tali documenti siano riportate tutte le dichiarazioni obbligatorie, nell'ordine e nel formato richiesti.

**a.3) Controllare**

- la presenza e il contenuto del fascicolo tecnico secondo quanto previsto dalla Direttiva 2010/30/UE e dall'Allegato V del Regolamento delegato (UE) 626/2011.
- la regolarità del fascicolo tecnico quale supporto alla conformità delle informazioni dichiarate dal produttore/fornitore.

**a.4) Misurare** i parametri necessari alla successiva verifica delle dichiarazioni del produttore/fornitore come descritti negli Allegati III (etichetta), IV (scheda prodotto) e V (documentazione tecnica) del Reg. (UE) 626/2011 secondo quanto prescritto dall'Allegato VIII dello stesso regolamento e dalla Direttiva 2010/30/UE.

### **b) PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE**

**b.1) Controllare** che i prodotti ricevuti dalla CCIAA siano corredati delle informazioni obbligatorie (informazioni di prodotto) descritti nell'Allegato I (3) del Reg. (UE) 206/2012.

**b.2) Controllare**

- la presenza e il contenuto del fascicolo tecnico secondo quanto previsto dalla Direttiva 2009/125/CE e dall'Art 4 del Reg. (UE) 206/2012
- la regolarità del fascicolo tecnico quale supporto alla conformità delle informazioni e parametri dichiarati dal produttore/fornitore.

**b.3) Misurare** i parametri necessari alla successiva verifica dei requisiti minimi e di informazione dei prodotti descritti nell'Allegato I(2) e I(3) del Reg. (UE) 206/2012 secondo quanto prescritto dagli Allegati II e III dello stesso regolamento e dalla Direttiva 2009/125/CE.

Ad eccezione di:

- informazioni sul materiale pubblicitario (etichettatura)
- informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non veda il prodotto (etichettatura)
- informazioni in caso di vendita on-line (etichettatura)
- informazioni obbligatorie sui siti web ad accesso libero dei produttori (ecodesign).

Il Laboratorio si impegna ad utilizzare i metodi di misura previsti dalle norme:

- EN 14511-2:2013: condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti – Parte 2 condizioni di prova;
- EN 14511-3:2013: condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 3: Metodi di prova.
- EN 14825: 2013: condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti – Metodi di prova e valutazione a carico parziale e calcolo del rendimento stagionale.

- EN 12102: 2013: condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore e deumidificatori con compressori elettrici, per il riscaldamento e il raffrescamento di ambienti – Misurazione del rumore aereo – Determinazione del livello di potenza sonora.

Su un totale di 13 analisi di campione previsto nell'ambito del Progetto, il Laboratorio dichiara la sua disponibilità a eseguire le prove su \_\_\_\_\_ (*specificare numero*) campioni di condizionatori d'aria entro il (DATA).

#### **Articolo 6 (Obblighi del Laboratorio)**

\_\_\_\_\_ (*indicare ragione sociale del Laboratorio*) si impegna inoltre a:

- eseguire le analisi richieste entro 35 gg lavorativi dalla data di ricezione dei campioni;
- eseguire i controlli documentali entro 10 gg lavorativi dalla data di ricezione della relativa documentazione;
- ottemperare agli obblighi di comunicazione alle parti interessate previsti dalla legge 689/81 ed in particolare:
  - fornire tempestivamente alla CCIAA che ha avviato l'ispezione un calendario di esecuzione delle analisi programmate per lo specifico modello di condizionatore d'aria da sottoporre a prova di laboratorio;
  - comunicare alla CCIAA competente e ad ENEA, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, a firma del responsabile del Laboratorio, l'esito delle prove di laboratorio;
- eseguire le prove sul territorio nazionale allo scopo di garantire alle parti interessate la possibilità di assistere all'esecuzione delle prove;
- fornire tempestiva e adeguata assistenza tecnica alla Camera di commercio in caso di eventuali ricorsi e opposizioni presentati dalle parti;
- conservare i campioni di condizionatori d'aria presso la propria sede e con tutte le necessarie cautele per assicurare che al momento dell'esecuzione delle prove tali campioni siano integri e sigillati;
- conservare i campioni di prodotto per le eventuali controanalisi, ricorsi e opposizioni presentati dalle parti, per un periodo di tempo non inferiore a 1 anno - a decorrere dalla conclusione delle prove - e comunque fino a completamento del procedimento, salvo diverse indicazioni della Camera di commercio committente, e a renderli disponibili con le modalità che saranno definite nella lettera di incarico.

#### **Articolo 7 (Recesso)**

Nel caso in cui uno o più dei requisiti previsti agli artt. 5 e 6 non siano stati rispettati, la Camera può avvalersi della facoltà di recesso dall'incarico. In questo caso il Laboratorio è tenuto alla tempestiva restituzione dei prodotti e dei documenti avuti in consegna curandone l'invio a proprie spese.

#### **Articolo 8 (Penale)**

Nel caso di tardivo o mancato adempimento delle obbligazioni assunte è prevista una penale pari al 3% del valore dell'incarico per ogni giorno di ritardo, che il Laboratorio si impegna a corrispondere alla Camera entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta, fatti salvi i casi di forza maggiore adeguatamente comunicati alla Camera di commercio e comunque per un periodo non superiore a 15 giorni.

#### **Articolo 9 (Modalità operative)**

Le modalità operative della collaborazione sono descritte nel disciplinare operativo allegato alla presente convenzione (Allegato I – Disciplinare operativo).

#### **Articolo 10 (Tariffa)**

Per le analisi di campione (per ciascuna unità di condizionatore d'aria), il Laboratorio si impegna a praticare i seguenti costi massimi:

- € 4.500 (IVA di legge inclusa) comprensivo delle prove di laboratorio e dell'analisi della etichetta, scheda tecnica di prodotto e fascicolo tecnico.

- €17.900 (IVA di legge inclusa) comprensivo delle prove di laboratorio e dell'analisi della etichetta, scheda tecnica di prodotto e fascicolo tecnico per i condizionatori d'aria della tipologia monosplit caldo + freddo

Nel caso in cui i parametri misurati non rispondano ai valori dichiarati dal fabbricante, la Camera di commercio, dietro autorizzazione preventiva di spesa da parte del Ministero e di Unioncamere, può affidare al Laboratorio le misurazioni su tre ulteriori unità dello stesso modello di condizionatore d'aria. Per dette operazioni – e cioè esclusivamente la ripetizione delle sole prove di laboratorio - il Laboratorio si impegna a praticare i seguenti costi massimi:

- € 11.600 (IVA di legge inclusa) per i condizionatori d'aria della tipologia locale monoblocco a singolo condotto (aria-aria) solo raffrescamento
- € 45.500 (IVA di legge inclusa) per i condizionatori d'aria della tipologia mono split-system (aria-aria) raffrescamento e riscaldamento.

#### **Articolo 11 (Modalità di pagamento)**

Il pagamento dei servizi avverrà dietro presentazione alla Camera di commercio di fattura relativa alle prestazioni eseguite a 30 gg fine mese data fattura.

#### **Articolo 12 (Durata)**

La convenzione decorre dalla sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2017 salvo proroga richiesta da DINTEC e accettata dal Laboratorio.

#### **Articolo 13 (Clausola compromissoria)**

La presente Convenzione è sottoposta alla legge italiana. Ogni controversia relativa alla sua validità, applicazione, interpretazione ed esecuzione è sottoposta ad un preventivo tentativo di conciliazione amministrato da "organismo di conciliazione", secondo il Regolamento di conciliazione adottato dalla Camera di commercio di Roma.

Qualora il tentativo di conciliazione non abbia buon fine entro 30 giorni dalla richiesta, la controversia è deferita ad arbitrato rituale secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di commercio di Roma. Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio e che deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

La sede dell'arbitrato è in Roma, e la lingua del procedimento è quella italiana.

#### **Articolo 14 (Tutela della riservatezza e dei dati personali)**

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni, la documentazione e le informazioni di cui \_\_\_\_ verrà in possesso o produrrà durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate assolutamente riservate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti e fatte salve le esigenze informative connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

DINTEC

FIRMA

#### **Allegati:**

Allegato I Disciplinare operativo  
Allegato II Controlli da eseguire

## Allegato I – Disciplinare operativo

### 1 – Prelievo e consegna dei campioni.

La Camera di commercio fa pervenire a proprie spese il campione di condizionatore d'aria al Laboratorio, consistente in una sola unità per ciascun modello di apparecchio, consegnandolo tramite corriere. Il campione è chiuso in una confezione sigillata e viene consegnato unitamente ad una copia del verbale di prelievo, al fascicolo tecnico e ad una lettera di incarico. In alternativa, detta documentazione può essere inviata dalla Camera di commercio tramite PEC contestualmente alla consegna del campione.

Il Laboratorio effettua le seguenti verifiche:

- verifica dell'integrità della confezione del campione sigillato;
- corrispondenza tra i documenti di consegna (inclusa la scheda prodotto, se presente) e la confezione del campione sigillato;
- eventuale presenza dell'etichetta energetica sulla confezione del campione sigillato.

### 2 – Esecuzione delle prove

Il Laboratorio nomina un proprio responsabile della valutazione.

La Camera comunica al Laboratorio se le parti interessate hanno nominato un loro delegato per assistere alle prove.

Il Laboratorio comunica la data di apertura del campione e il successivo calendario delle prove alla Camera di commercio e ai delegati che intendano assistere.

#### 2.1 Apertura del campione

Il giorno fissato per l'apertura del campione il Laboratorio procede all'apertura della confezione sigillata, che contiene il campione di prodotto prelevato. Le operazioni vengono documentate fotograficamente a cura di un addetto del Laboratorio.

Eventuali osservazioni dei presenti vengono documentate in apposito verbale redatto a cura del responsabile della valutazione in numero di copie pari al numero delle parti presenti.

Il Laboratorio effettua le seguenti verifiche:

- integrità del campione mediante controllo di eventuali danni riscontrabili visivamente
- presenza della documentazione di prodotto (libretto istruzioni) nel campione e corrispondenza con il campione stesso
- presenza dell'etichetta energetica ed eventuale presenza della scheda prodotto nel campione
- corrispondenza del fascicolo tecnico pervenuto con il campione da sottoporre a prove.

Il Laboratorio trasmette tempestivamente (per via telematica) ad ENEA copia di tutta la documentazione relativa al campione di prodotto assieme alle risultanze delle verifiche di cui ai punti precedenti.

#### 2.2 – Prove di laboratorio

Il Laboratorio procede all'esecuzione delle prove sul campione di prodotto secondo il calendario comunicato alla Camera di commercio e ai rappresentanti che intendano assistere alle prove e conformemente alle norme applicabili.

Dopo il completamento di tutte le prove relative alla conformità del modello di condizionatore d'aria di cui al punto 3, il campione di prodotto non potrà essere nuovamente sottoposto a prova da parte del Laboratorio. Qualora a seguito al completamento di tutte le prove relative alla conformità del modello di condizionatore d'aria di cui al punto 3 non venga riscontrata alcuna non conformità sostanziale, ovvero non venga riscontrata alcuna non conformità ai requisiti di etichettatura e/o requisiti specifici di ecodesign, la Camera di commercio si impegna a cedere, a titolo gratuito, l'unità di prodotto presso un organismo<sup>1</sup>, che ne abbia fatto preventiva richiesta e che sostiene i relativi costi di consegna.

---

<sup>1</sup> Elenco non tassativo e non esaustivo delle categorie di soggetti:

- a) associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell'apposito registro associazioni;
- b) fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro;
- c) associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C. che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative;
- d) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia o all'estero per scopi umanitari.

Il Laboratorio si impegna a fornire la massima collaborazione nell'operazione di consegna del campione di prodotto secondo le indicazioni fornite dalla Camera di commercio.

Qualora a seguito delle prove venga riscontrata una non conformità sostanziale, ovvero venga riscontrata una non conformità ai requisiti di etichettatura e/o ai requisiti specifici di ecodesign del modello, il campione di prodotto – una volta completato il procedimento posto in essere - dovrà essere smaltito come rifiuto di apparecchiatura elettrica o elettronica a cura del Laboratorio, i relativi ed eventuali costi sono a carico della Camera di commercio.

### **2.3 Analisi delle tre unità aggiuntive del modello di apparecchio**

Qualora si renda necessario eseguire le prove su ulteriori tre unità dello stesso modello di condizionatore d'aria la Camera di commercio comunica al Laboratorio le modalità per la consegna dei campioni.

### **3 – Rapporto di prova**

Al termine delle operazioni, il Laboratorio predispone un rapporto, sottoscritto dal responsabile della valutazione, contenente l'esito delle prove effettuate (i contenuti minimi del rapporto di prova sono specificati al successivo punto 4 del presente disciplinare operativo).

Il Laboratorio invia tale rapporto alla Camera di commercio competente ed all'ENEA tramite PEC o posta raccomandata A/R, anticipandone il contenuto via e-mail. L'ENEA procede all'esame del rapporto di prova elaborato dal Laboratorio al fine di valutare la completezza delle prove eseguite e i risultati delle analisi svolte dal Laboratorio.

### **4 – Rapporto di prova (contenuti)**

Il rapporto di prova deve contenere le seguenti indicazioni:

- informazioni sull'eventuale presenza delle parti interessate
- verbale delle operazioni eseguite, che include anche eventuali osservazioni delle parti interessate
- risultato dell'esame documentale (documentazione di prodotto, etichetta, scheda prodotto e fascicolo tecnico)
- dettaglio delle prove eseguite, inclusa la metodologia di prova, e dei parametri misurati

Se il rapporto di prova contiene osservazioni circa i controlli eseguiti, esse devono far riferimento agli estremi delle relative norme (allegato, articolo, comma, etc.) e comunque il suddetto rapporto di prova deve contenere almeno le informazioni previste dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

### **5 - Attività di assistenza tecnica**

Il Laboratorio si impegna a fornire un'adeguata assistenza tecnica alla Camera di commercio in relazione alle attività svolte.

## **Allegato II – Controlli e misurazioni da eseguire per la conformità dei condizionatori d'aria ai requisiti di Etichettatura Energetica e di Progettazione Ecocompatibile.**

Il presente documento è finalizzato a definire le informazioni da controllare, i parametri tecnici da misurare e le condizioni per l'esecuzione delle prove sui condizionatori d'aria che saranno inviati al Laboratorio.

Le tipologie di prodotti da sottoporre a controllo sono:

- Condizionatore d'aria locale (monoblocco) a singolo condotto (aria-aria) solo raffrescamento
- Condizionatore d'aria mono split-system (aria-aria) raffrescamento e riscaldamento

In relazione ai predetti modelli il Laboratorio deve analizzare i seguenti aspetti relativi all'Etichettatura Energetica e alla Progettazione Ecocompatibile:

### **a) ETICHETTATURA ENERGETICA**

**a.1) Controllare** che i prodotti ricevuti dalla CCIAA siano corredati o accompagnati dai documenti obbligatori previsti per l'etichettatura energetica:

- etichetta
- scheda prodotto.

**a.2) Controllare** che in tali documenti siano riportate tutte le dichiarazioni obbligatorie, nell'ordine e nel formato richiesti.

**a.3) Controllare**

- la presenza e il contenuto del fascicolo tecnico secondo quanto previsto dalla Direttiva 2010/30/UE e dall'Allegato V del Regolamento delegato (UE) 626/2011.
- la regolarità del fascicolo tecnico quale supporto alla conformità delle informazioni dichiarate dal produttore/fornitore.

**a.4) Misurare** i parametri necessari alla successiva verifica delle dichiarazioni del produttore/fornitore come descritti negli Allegati III, IV e V del Reg. (UE) 626/2011 secondo quanto prescritto dall'Allegato VIII dello stesso regolamento e dalla Direttiva 2010/30/UE.

### **b) PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE**

**b.1) Controllare** che i prodotti ricevuti dalla CCIAA siano corredati delle informazioni obbligatorie (informazioni di prodotto) descritti nell'Allegato I (3) del Reg. (UE) 206/2012.

**b.2) Controllare**

- la presenza e il contenuto del fascicolo tecnico secondo quanto previsto dalla Direttiva 2009/125/CE e dall'Art 4 del Reg. (UE) 206/2012
- la regolarità del fascicolo tecnico quale supporto alla conformità delle informazioni e parametri dichiarati dal produttore/fornitore.

**b.3) Misurare** i parametri necessari alla successiva verifica dei requisiti minimi dei prodotti descritti nell'Allegato I(2) e I(3) del Reg. (UE) 206/2012 secondo quanto prescritto dagli Allegati II e III dello stesso regolamento e dalla Direttiva 2009/125/CE.

### **Prove di laboratorio e calcoli da eseguire sui condizionatori d'aria per la conformità ai requisiti di Etichettatura Energetica e di Progettazione Ecocompatibile**

Il Laboratorio esegue prove di laboratorio per misurare i seguenti parametri, ove appropriati per lo specifico modello oggetto delle prove, e i successivi calcoli, ove necessario:

- etichettatura energetica: parametri descritti negli Allegati III, IV e V, come prescritto dall'Allegato VII del regolamento delegato 626/2011

- progettazione ecocompatibile: informazioni di prodotto e i parametri dell'Allegato I punti 2 e 3, come prescritto dall'Allegato II del regolamento 206/2012

Le tolleranze permesse per la procedura di verifica sono descritte nell'Allegato III del regolamento 206/2012 e Allegato VIII del regolamento delegato 626/2011.



**a.2) Controllare** che in tali documenti siano riportate tutte le dichiarazioni obbligatorie, nell'ordine e nel formato richiesti.

**a.3) Controllare**

- la presenza e il contenuto del fascicolo tecnico secondo quanto previsto dalla Direttiva 2010/30/UE e dall'Allegato V del Regolamento delegato (UE) 626/2011.

- la regolarità del fascicolo tecnico quale supporto alla conformità delle informazioni dichiarate dal produttore/fornitore.

**a.4) Misurare** i parametri necessari alla successiva verifica delle dichiarazioni del produttore/fornitore come descritti negli Allegati III, IV e V del Reg. (UE) 626/2011 secondo quanto prescritto dall'Allegato VIII dello stesso regolamento e dalla Direttiva 2010/30/UE.

**b) PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE**

**b.1) Controllare** che i prodotti ricevuti dalla CCIAA siano corredati delle informazioni obbligatorie (informazioni di prodotto) descritti nell'Allegato I (3) del Reg. (UE) 206/2012.

**b.2) Controllare**

- la presenza e il contenuto del fascicolo tecnico secondo quanto previsto dalla Direttiva 2009/125/CE e dall'Art 4 del Reg. (UE) 206/2012

- la regolarità del fascicolo tecnico quale supporto alla conformità delle informazioni e parametri dichiarati dal produttore/fornitore.

**b.3) Misurare** i parametri necessari alla successiva verifica dei requisiti minimi e di informazione dei prodotti descritti nell'Allegato I(2) e I(3) del Reg. (UE) 206/2012 secondo quanto prescritto dagli Allegati II e III dello stesso regolamento e dalla Direttiva 2009/125/CE.

presso le seguenti sedi operative:

Indirizzo.....

Comune.....Prov. [ ][ ]

**DICHIARA INOLTRE**

di essere accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 come Laboratorio di prova da un organismo nazionale di accreditamento. Tale accreditamento riguarda l'esecuzione di prove in conformità alle seguenti norme:

- EN 14511-2:2013: condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti – Parte 2 condizioni di prova;
- EN 14511-3:2013: condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti - Parte 3: Metodi di prova.
- EN 14825: 2013: condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti – Metodi di prova e valutazione a carico parziale e calcolo del rendimento stagionale.
- EN 12102: 2013: condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore e deumidificatori con compressori elettrici, per il riscaldamento e il raffrescamento di ambienti – Misurazione del rumore aereo – Determinazione del livello di potenza sonora.

e loro integrazioni.

Luogo e data .....

Firma leggibile.....